



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 31.10.2020

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA."

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18,05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Rutino, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta **ordinaria**, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avviso di convocazione del 21/10/2020 n. prot. 5085.

Presiede la Dott.ssa Cortazzo Anna, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

SINDACO	Presente	Assente
ROTOLO GIUSEPPE	X	

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MAUTONE ROSALIA		X
TARDIO ANTONIO	X	
CORTAZZO ANNA	X	
CRISCI CARMINE	X	
DI LUCCIO ADELE	X	
RIZZO LORA	X	
BORRECA ROBERTO	X	
ROTOLO DAVIDE	X	
CHIRICO GIUSEPPE	X	
SANTESE CLAUDIO	X	

Assegnati n. 10 + Sindaco

In Carica n. 10 + 1

Presenti n. 10

Assenti n.1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Francesco Minardi.



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

Via Paestum, n.6

Tel. 0974/830020 Fax 0974/830137

Pec: protocollo.rutino@asmepc.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA."

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio Anna Cortazzo introduce l'argomento in oggetto ed evidenzia che la proposta è corredata dei prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché del parere favorevole del Revisore unico dei conti;

Il Presidente, quindi, cede la parola al Sindaco Giuseppe Rotolo il quale illustra brevemente l'argomento.

A termine della relazione illustrativa del Sindaco, il Presidente, dott.ssa Anna Cortazzo, invita il consiglio a votare sulla proposta.

La votazione avviene in forma palese per alzata di mano con il **seguito risultato**:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	10
Contrari	0
Astenuti	0

La proposta è approvata all'unanimità.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Il Presidente, verificato l'esito della votazione, **ne proclama il risultato.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione illustrativa del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO i pareri **favorevoli** di regolarità tecnica e contabile nel testo allegato di cui al D.Lgs.267/2000;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n.267/2000 ed acquisito al n. prot. 0005245 del 30.10.2020;

VISTO l'esito della votazione:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	10

Contrari 0

Astenuti 0

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica al Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 134 comma 4 con analogia e separata votazione.



COMUNE DI RUTINO

Provincia di Salerno

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 31.10.2020**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

IL SINDACO

PREMESSO: che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha sancito: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...";

che l'art. 1, comma 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sancisce: "La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO, inoltre, il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 dal 30/09/2020 al 31/10/2020;

PRESO ATTO che la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI e che si rende necessario aggiornare il regolamento IMU in ragione del novellato quadro normativo ex art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che la presente proposta viene trasmessa al Revisore dei conti, Dott. Mario Michelino, per l'acquisizione del prescritto parere in tempo utile per l'approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, sig.ra Anna Rizzo, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. *DI APPROVARE*, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. *DI PROVVEDERE* ad inviare per via telematica al Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

1. *DI DICHIARARE* la deliberazione immediatamente eseguibile.

Rutino, 24/10/2020

Il Sindaco
f.to Giuseppe Rotolo

Si rende parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rutino, 24/10/2020

Il responsabile del servizio
Finanziario
f.to Anna Rizzo

COMUNE DI RUTINO
(Provincia di Salerno)

IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 31/10/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	4
Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	5
Articolo 7 - Differimento del termine di versamento	5
Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato	5
Articolo 9 - Versamenti minimi	5
Articolo 10 - Interessi moratori	6
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	6
Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili¹

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato².
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 2).

¹ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. d) della legge n.160 del 2019.

² Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili³

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque⁴ periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari⁵

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

³ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. c) della legge 160 del 2019.

⁴ Il numero di anni rimborsabili può essere determinato dal Comune sempre in base all'articolo 1, co.777, lett.c) della legge n.160 del 2019.

⁵ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della legge 160 del 2019.

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare⁶

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 - Differimento del termine di versamento⁷

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato⁸

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi⁹.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

⁶ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. a) della legge 160 del 2019.

⁷ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 del 2019.

⁸ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. e) della legge 160 del 2019.

⁹ La normativa (art.1, co 777 lett.e) prevede genericamente la possibilità di "stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutar". La disposizione, quindi, consente di disporre esenzioni molto generalizzate, soprattutto tenendo conto che le attività svolte dall'ente non commerciale possono essere molto diverse da quelle catalogate nella lett. i) dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. L'articolo regolamentare proposto tende a circoscrivere in modo chiaro l'ambito di applicazione dell'esenzione.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1 (uno) punto percentuale¹⁰. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille¹¹ può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU¹², fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare al Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.¹³

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00¹⁴.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

¹⁰ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, il tasso d'interesse può essere stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,05%.

¹¹ O altro importo determinato dall'ente.

¹² La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.

¹³ Si veda l'art. 1, dl n. 124 del 2019.

¹⁴ Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 "L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo".

le somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva¹⁵.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente


regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

¹⁵ O il regolamento generale delle entrate.

COMUNE DI RUTINO (SA)

L'organo di Revisione

Verbale n. 15 del 28.10.2020



OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione sull'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.”.

Il sottoscritto Mario Michelino revisore dei conti del Comune di Rutino (SA), nato a Napoli il 29.05.1970, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'12.01.2019 per il triennio 2019/2021;

premessi che

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

preso atto

che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019

richiamati

- interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- l'art.52 del D.lgs n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019;

considerata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, pervenuta in data 24.10.2020

precisato

che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 dello stesso anno;

preso atto

che il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali in sede di conversione del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (L. 24 aprile 2020, n. 27) al 31 ottobre 2020, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

TUTTO CIÒ RISCONTRATO

Il Revisore de i Conti

Visto il parere di Regolarità Tecnica e Contabile favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dal Responsabile del dell' Area Finanziaria Rag. Anna Rizzo espresso il 24.10.2020;


ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 28.10.2020

L'organo di revisione
dott. Mario Michelino



Delibera di C.C. n. 25 del 31.10.2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA".

IL PRESIDENTE
f.to D.ssa Anna Cortazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.rutino.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 14/11/2020, come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 31.10.2020;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Minardi



E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Minardi